

Codice A1808A

D.D. 13 settembre 2019, n. 3159

PSR 2014-2020 - Misura 1.2.1 - Progetti di attività a titolarità regionale - Realizzazione di una puntata di Linea Verde sul tema "Associazionismo fondiario nella Regione Piemonte" - Affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 a RAI COM S.p.A. - Impegno n. 9309/2019 della somma di Euro 73.200,00= sul Capitolo 139062/2019.

Premesso che:

con D.G.R. n. 63-6255 del 22/12/2017 “Attuazione PSR 2014-2020 – Approvazione dei documenti e degli indirizzi costituenti, nel loro complesso, il quadro organico di riferimento per l’attuazione della Misura 1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte da realizzarsi a titolarità regionale – Individuazione delle risorse a carico del bilancio regionale e individuazione competenze ARPEA” la Giunta regionale ha approvato il quadro organico di riferimento per l’attuazione delle Misure PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, da realizzarsi a titolarità regionale;

con successiva D.G.R. n. 18-7529 del 14/09/2018 la Giunta regionale ha individuato il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera quale struttura dedicata all’attuazione dell’iniziativa 2 (operazione 1.2.1. azione 2) per l’esecuzione di un progetto informativo a titolarità regionale denominato “Sostegno ad attività dimostrative e di informazione in area montana”, stanziando per la sua realizzazione un finanziamento di € 200.000,00 programmato sul triennio 2019-2021;

con D.D. n. 630/A1706A del 14/06/2019 sono state approvate le disposizioni attuative per le attività a titolarità regionale da realizzarsi nell’ambito dell’Operazione 1.2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte che regolamentano le procedure da seguire per la presentazione ed attuazione dei progetti;

ritenuto

di realizzare, nell’anno 2019, in conformità con i principi individuati dalla D.G.R. n. 18-7529 del 14/09/2018, un’iniziativa di comunicazione a livello nazionale, diretta a promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio della Regione Piemonte ed a valorizzarne il territorio montano con le sue peculiarità e le sue produzioni;

di presentare, per tali finalità, l’importante attività di gestione comunitaria del territorio messa in atto in questi ultimi anni dalla Regione Piemonte che prevede, mediante le associazioni fondiarie, un’azione di recupero dei terreni agricoli e forestali incolti e abbandonati, consentendo la valorizzazione del patrimonio fondiario, la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi nonché l’applicazione di misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;

di riconoscere nella RAI – Radio Televisione Italiana, quale Concessionaria del Servizio Pubblico Radiotelevisivo che da anni realizza campagne di comunicazione istituzionale al servizio delle Pubbliche Amministrazioni, l’azienda istituzionalmente in possesso di tutti i requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l’efficace realizzazione e diffusione dell’iniziativa, anche alla luce delle proprie “Norme comportamentali” *finalizzate ad assicurare la completa trasparenza e legittimità dei servizi di informazione al cittadino e a garantire l’unicità comportamentale delle strutture dell’azienda nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme regolatrici delle attività della Rai nei confronti della P.A.*;

di individuare, per la realizzazione dell’iniziativa, la trasmissione “Linea Verde”, quale strumento idoneo al perseguimento delle finalità pubbliche predette, in quanto caratterizzata da qualità non altrimenti rinvenibili sul mercato in termini di audience (ascolto medio 3.100.000 telespettatori) e contenuti (trattasi di un programma che ogni domenica offre ai telespettatori un viaggio all’interno

di un determinato territorio cogliendone gli aspetti legati all'agricoltura, alla cultura ed alle tradizioni con particolare attenzione alle testimonianze delle persone del luogo);
ritenuta inoltre congrua la proposta economica di RAI COM SpA, standardizzata per tutti gli enti istituzionali e garantita dalle "Norme Comportamentali" sopra citate, che ammonta a € 60.000,00 più IVA (€ 73.200,00 complessivi) per la realizzazione di una puntata dedicata al tema dell'associazionismo fondiario e alle ricadute del Programma di Sviluppo Rurale nella Regione Piemonte, della durata di 60 minuti, trasmessa sul canale nazionale RAI UNO la domenica dalle 12,20 alle 13,20 e che sarà anche visibile sulla piattaforma RAI Play;

considerato che

in data 21/06/2019 il settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera ha presentato il progetto "Le Terre Alte: dalla fruibilità alla visibilità" identificato con il n. 20201166558 (prot. n. 139103-SIAP del 21/06/2019);

con D.D. n. 778/A1706A del 1 agosto 2019 è stato approvato e finanziato il progetto "Le terre alte dalla fruibilità alla visibilità" presentato dal Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera ed è stato autorizzato il Settore a gestire le risorse stanziare sul capitolo di spesa n. 139062 per la somma complessiva di € 200.000 così suddivisa:

€ 80.000,00 per l'anno 2019

€ 100.000,00 per l'anno 2020

€ 20.000,00 per l'anno 2021

considerato inoltre che

il d.lgs. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici", all'art. 17 comma 1 lettera b) relativo alle esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, specifica che "*le disposizioni previste dal codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. ...*", e che, conseguentemente, il contratto in questione è escluso dall'applicazione del citato codice dei contratti pubblici, restando comunque sottoposto, per quanto riguarda il suo affidamento, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

per poter procedere con la realizzazione dell'iniziativa occorre condividere e sottoscrivere con RAI COM SpA il "contratto per una campagna di comunicazione per la valorizzazione del territorio della Regione Piemonte", proposta dalla stessa RAI COM SpA, come da documento allegato alla presente determinazione (comprensivo del Patto di integrità degli appalti pubblici regionali, della dichiarazione di tracciabilità e dell'informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679);

stabilito che

alla spesa di € 73.200,00 (IVA inclusa) per l'attuazione del progetto a titolarità si darà copertura finanziaria con l'impegno n. 9309/2019 assunto sul capitolo di spesa 139062 – UPB U/A170001 (Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1601 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.

il beneficiario dell'iniziativa è RAI COM S.p.A. – Roma;

al progetto informativo "Linea Verde RAI" è stato assegnato il codice CUP J66B19001250006 ed il codice CIG 80302335E7;

ritenuto di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Graziano Volpe, dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera; verificata la disponibilità di cassa ai sensi della D.G.R. n.36-8717 del 5/04/2019 “Art. 56 comma 6 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i. – approvazione indirizzi”

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 del 17/10/2016;

verificata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse,

dato atto che il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della Misura 8.2.3 del P.T.P.C. 2019-2021

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto l'art. 17, lettera b, del d.lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici”;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

visto il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.” come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la D.G.R. n. 1-7022 del 14/06/2018 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2019-2021”

vista la L.r. 9 del 19 marzo 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”

vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “L.r. 9/2019. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;

determina

di affidare l'incarico a RAI COM SpA per la realizzazione di una puntata di Linea Verde - RAI sul tema “associazionismo fondiario e ricadute del Programma di Sviluppo Rurale nella Regione Piemonte”;

di approvare lo schema di contratto “per una campagna di comunicazione per la valorizzazione del territorio della Regione Piemonte” con RAI COM SpA allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Graziano Volpe, dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera;

di individuare, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs 118/2011, le codifiche da associare alla spesa di € 73.200,00, a valere sull'impegno n.9309/2019, di cui al presente provvedimento così dettagliate:

- Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- Programma: 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare;
- Conto finanziario: U.1.03.02.99.999;
- COFOG: 04.2 Agricoltura, silvicoltura, pesca e caccia;
- Transazione Unione europea: 3 - spese finanziate da trasferimenti dell'UE;
- Ricorrente: 4;

- Perimetro sanitario: 3.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) e dell'art. 37 del D. lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale n. 22 del 12/10/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Graziano VOLPE

Il Funzionario estensore
Giuliana Molineris

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2019/2021 misura 8.2.3
IL DIRETTORE
Luigi ROBINO

Allegato

Spett.le
Rai Com S.p.A.
Via Umberto Novaro n. 18
00195 - Roma

Oggetto: Contratto per una campagna di comunicazione per la valorizzazione del territorio della Regione Piemonte

* * *

CONTRATTO

Tra

Regione Piemonte, con sede in TORINO, Piazza Castello 165 – codice fiscale e P. IVA 80087670016, nel prosieguo indicata come “**Regione**”, rappresentata da Graziano VOLPE, in qualità di Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera (A1808A);

e

Rai Com S.p.A. (di seguito “**Rai Com**”), società con unico socio, con sede legale in Roma alla Via Umberto Novaro 18, codice fiscale e partita IVA n. 12865250158 soggetta ad attività di direzione e coordinamento della RAI-Radiotelevisione Italiana Spa (con sede in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 14, c.f.: 06382641006), in persona del competente procuratore aziendale.

e, di seguito, congiuntamente “**Parti**” e disgiuntamente “**Parte**”

Premesso che:

- a) la Regione in relazione ai propri fini istituzionali ha il compito di favorire un’azione informativa finalizzata alla promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio della Regione Piemonte;
- b) la legge 7 giugno 2000 n. 150 prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplicino anche per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria;
- c) il decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, art. 2, comma 4, stabilisce che non sono soggetti ai limiti imposti in materia di sponsorizzazioni i programmi promossi dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici non economici, nonché quelli di utilità sociale generalmente riconosciuta promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro;
- d) in tale contesto, la Regione Piemonte intende realizzare un’iniziativa di comunicazione con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico e sociale della Regione e di valorizzare il territorio montano con le sue peculiarità e le sue produzioni in conformità con i principi individuati dalla D.G.R. n. 18-7529 del 14/09/2018. In particolare si prevede di presentare il tema dell’associazionismo fondiario e le ricadute del Programma di Sviluppo Rurale nella Regione Piemonte attraverso le esperienze di coloro che contribuiscono allo sviluppo agro-silvo-pastorale e culturale di qualità;
- e) la Regione ha individuato nella RAI – Radiotelevisione italiana Spa (di seguito, per brevità “RAI”), quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, l’azienda istituzionalmente

in possesso di tutti i requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a garantire l'efficace realizzazione delle iniziative di cui al precedente punto d);

- f) Rai Com agisce, in qualità di mandataria esclusiva di RAI, nella gestione negoziale di contratti quadro e/o convenzioni con Enti ed Istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia;
- g) le Parti intendono pertanto con il presente atto disciplinare i reciproci impegni alle condizioni di seguito riportate.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo (di seguito "Contratto").

ART. 2

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati nelle premesse, Rai Com e la Regione convengono di realizzare una campagna di comunicazione consistente nell'iniziativa televisiva meglio descritta nell'Allegato A (di seguito "Iniziativa").

ART. 3

Le Parti si danno reciprocamente atto che è in capo alla RAI la responsabilità editoriale, organizzativa, tecnica ed economica inerente la realizzazione delle Iniziative, con la più ampia autonomia produttiva.

ART. 4

Nell'ambito dell'Iniziativa sarà opportunamente evidenziata la collaborazione con la Regione.

La Regione e Rai Com si danno reciproco atto che qualora l'Iniziativa venisse utilizzata da terzi, sotto qualsiasi forma, verrà data comunque evidenza della collaborazione di cui al precedente capoverso.

La Regione prende atto ed accetta che la RAI potrà interrompere l'Iniziativa, abbinando alla stessa iniziative promozionali, interattive e/o pubblicitarie (c.d. pubblicità tabellare), secondo la normativa applicabile (comunque all'interno degli standard ordinariamente osservati per il canale RAI, la categoria di programma e la fascia oraria di riferimento), facendone propri, in via esclusiva, i relativi proventi (esempio break/banner pubblicitari).

ART. 5

Fermo restando che è interesse primario della Regione realizzare le finalità di cui alle premesse, Rai Com riconosce espressamente e fin da ora che sull'Iniziativa apparterranno alla Regione, in perpetuo, non in esclusiva, i diritti di utilizzazione non commerciale, per fini didattici, divulgativi e comunque istituzionali, esclusa la sede televisiva.

Resta inteso che ogni altro diritto che non sia stato espressamente riconosciuto alla Regione è riservato esclusivamente a Rai Com che ne potrà fare discrezionalmente uso.

ART. 6

Al fine di consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art. 5, Rai Com terrà a disposizione della Regione i master delle registrazioni delle Iniziative per ogni eventuale richiesta di riproduzione di copie, per la quale sarà richiesto il rimborso dei soli costi di duplicazione. Resta sin

d'ora inteso tra le Parti che rimangono in capo alla Regione la responsabilità ed i costi relativi all'acquisto ed all'apposizione dei bollini SIAE sui supporti sui quali saranno riversate le registrazioni dell'Iniziativa.

Rai Com adempirà gli obblighi di consegna previsti nel presente articolo entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta. Rai Com si impegna inoltre a consegnare gratuitamente alla Regione, entro 60 giorni dalla conclusione delle iniziative realizzate ai sensi del presente Contratto, tre copie su DVD della relativa registrazione, al fine di consentire alla Regione di inserire anche una copia negli atti della pratica.

ART. 7

Rai Com si impegna a:

- non inserire all'interno dell'Iniziativa elementi aventi direttamente o indirettamente caratteri o finalità pubblicitarie;
- applicare nei confronti delle persone che collaboreranno alla realizzazione delle Iniziative i relativi contratti collettivi di categoria, provvedendo altresì al versamento dei contributi assicurativi di legge.

ART. 8

Nell'ambito del presente Contratto e ferma restando l'assoluta autonomia editoriale di Rai/Rai Com, la Regione assume l'impegno di:

- collaborare con Rai Com e/o la RAI alla individuazione dei temi, degli argomenti, dei messaggi da trattare nell'ambito delle Iniziative descritte nell'Allegato A;
- mettere a disposizione di Rai Com e/o della RAI - su richiesta ed indicazione di Rai Com e/o della RAI - esperti, consulenti, nonché dati, banche dati, materiale audiovisivo esistente, studi e permessi di accesso, eventuali mezzi tecnici speciali di ripresa etc.; il tutto libero da qualsiasi vincolo e/o onere reale e/o personale, anche a titolo di ritenzione, che possa pregiudicare o impedire la messa in onda dell'Iniziativa;
- manlevare e tenere indenne Rai Com e/o Rai in riferimento ad eventuali contestazioni di terzi relative all'utilizzo del materiale eventualmente fornito per la realizzazione delle Iniziative.

ART. 9

Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 7 ed 8, resta sin d'ora inteso tra le Parti che:

- nell'Iniziativa non potranno essere inseriti marchi, loghi, segni distintivi e/o identificativi riferiti o riferibili a prodotti specifici e/o ai relativi produttori ovvero elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie di qualsiasi genere e tipo;
- all'interno delle Iniziative non potranno essere promosse, simulate o rappresentate situazioni di acquisto dei prodotti;
- nel corso dello svolgimento delle Iniziative, non saranno utilizzati toni, espressioni e/o richiami direttamente o indirettamente promozionali dei prodotti.

ART. 10

Il corrispettivo dovuto dalla Regione a Rai Com per la realizzazione delle Iniziative descritte nell'Allegato A del presente Contratto e per tutto quanto previsto dal presente Contratto è stato determinato in euro 60.000,00 oltre I.V.A. (sessantamila/00). Il pagamento del suddetto importo verrà corrisposto alla realizzazione dell'Iniziativa oggetto del presente Contratto ed in ogni caso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura - redatta secondo la normativa fiscale vigente.

Sulla fattura dovrà essere riportato il codice CUP J66B19001250006 e il codice CIG 80302335E7;

ALL.1 - SCHEMA CONTRATTO

Oltre alla somma di cui sopra, null'altro la Regione dovrà corrispondere a Rai Com o chiunque altro per nessuna ragione, causa o titolo, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute da Rai Com per l'assolvimento degli impegni assunti con il presente Contratto.

Il pagamento del suddetto importo sarà effettuato dalla Regione mediante bonifico bancario sul c/c intestato a:

Rai Com S.p.A.

Banca:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai 10 (dieci) giorni necessari ad effettuare la disposizione di pagamento.

Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia" e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fornita da Rai Com alla sottoscrizione del presente Contratto).

Rai Com deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento a Rai Com in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

Rai Com deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Rai Com non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Rai Com si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), se e per quanto compatibili con il servizio affidato.

Nel rispetto della misura 8.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Rai Com di impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nel Contratto, con la clausola

di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto.

ART. 11

Le Parti si impegnano a non cedere a terzi, neppure a titolo gratuito, il presente Contratto o le singole obbligazioni o i singoli diritti da essa derivanti, fatta eccezione per le società all'interno del Gruppo RAI e le eventuali cessioni che Rai/Rai Com nella sua autonomia produttiva potrà definire relativamente al processo realizzativo, per le quali non occorrerà il consenso della Regione.

I diritti, gli obblighi e tutto quanto forma oggetto del presente Contratto potranno essere esercitati da Rai Com anche tramite società del Gruppo Rai o tramite suoi cessionari, concessionari e/o aventi causa o attraverso propri agenti e/o submandatari e/o subdistributori. Lo stesso dicasi per la Regione Piemonte, previa comunicazione scritta da inviare a Rai Com.

In nessun caso una parte contraente potrà essere ritenuta responsabile delle obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'esecuzione del presente Contratto.

Qualsiasi modificazione od integrazione al presente Contratto non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito atto aggiuntivo scritto.

ART. 12

La Regione dichiara di aver preso e di prendere atto dei principi etici generali di onestà ed osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello") di Rai Com, adottati ex Decreto Legislativo n. 231/2001, e del PTPC adottato da Rai Com ai sensi della legge 190/2012, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito internet di RaiCom <http://www.raicom.rai.it/corporate/>

Allo stesso modo Rai Com si impegna a rispettare il Patto di Integrità degli appalti pubblici regionali previsto dal Piano Triennale Anticorruzione ed approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 13-3370 del 30 maggio 2016, accettando mediante sottoscrizione il documento che costituisce l'Allegato B del presente Contratto.

La Regione dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente Contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel Codice Etico e nel Modello nonché nel rispetto di tutta l'applicabile normativa anticorruzione (così come richiamata anche nel Modello) e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il Codice Etico, il Modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla realizzazione delle attività oggetto del presente Contratto. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, la Regione garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, alla realizzazione di quanto forma oggetto del contratto e/o faccia parte della sua organizzazione imprenditoriale non terrà comportamenti omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e/o di tutta la normativa applicabile in relazione al presente Contratto (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

L'effettivo rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi rilasciate nonché la prevenzione, sotto ogni forma, delle criticità e dei rischi evidenziati dal Modello sono considerati parte essenziale, nell'interesse di Rai Com anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, delle obbligazioni assunte dalla Regione con il Contratto.

La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce, per entrambe le parti, grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di Rai Com di risolvere il Contratto, impreviudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge e/o dalla presente.

La Regione dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 (sulla responsabilità amministrativa da reato degli Enti) nel suo rapporto con Rai Com, in particolare nella fase delle trattative e della conclusione del Contratto e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione della stessa in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal succitato Decreto Legislativo n. 231/2001, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune in conformità alla legge e ai propri strumenti di organizzazione interna.

ART. 13

Le Parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei dati personali connessi all'attività oggetto del presente Contratto e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 ("GDPR") e dalla normativa attualmente in vigore e/o in futuro applicabile sulla protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra Parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e acconsente ulteriormente che: i) i dati personali riferibili a ciascuna delle Parti (intendendosi a tal fine anche i dati dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo operano nell'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto) potranno essere oggetto di trattamento -anche con strumenti elettronici -esclusivamente ai fini dell'Accordo e/o per il compimento dei connessi adempimenti; ii) i dati personali di terzi che ciascuna delle Parti dovesse acquisire e/o trattare in ragione dell'Accordo, in esclusiva e in qualità di titolare autonomo, anche con modalità elettroniche, dovranno essere trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente Contratto e/o per il compimento dei conseguenti necessari adempimenti.

Ciascuna delle Parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i dati personali che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa -per la tutela dei suddetti dati -da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti e/o in futuro applicabili in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per richiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione e/o l'aggiornamento dei propri dati personali e per esercitare gli altri diritti previsti dalle disposizioni normative -attualmente vigenti e/o in futuro applicabili -in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e ss. del GDPR).

ART. 14

Anche ai fini della normativa anticorruzione, Rai Com e la Regione designano rispettivamente quale proprio Responsabile della Gestione del Contratto (come di seguito definito) l'avv. Federica Tanzilli e la dott.ssa Mele Luisella. Ai fini chiarificatori, per "Responsabile della Gestione del Contratto" si intende il soggetto responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nell'Atto e le prestazioni effettivamente rese.

Qualsiasi comunicazione commerciale tra le Parti relativa alla presente scrittura dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo posta certificata e per email. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via PEC, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi:

se a Rai Com:

Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma

tel. 06/333178499

e-mail: federica.tanzilli@rai.it

PEC: convenzioni.raicom@postacertificata.rai.it

alla cortese attenzione di Federica Tanzilli

se alla Regione:

Settore A1808A Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera

e-mail: montagna@regione.piemonte.it

PEC: montagna@cert.regione.piemonte.it

alla cortese attenzione di Luisella Mele

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

ART. 15

Le Parti dichiarano che il presente Contratto, redatta in forma di corrispondenza commerciale, riguarda operazioni soggette ad I.V.A., pertanto lo stesso dovrà essere registrato solamente in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico di chi vi proceda.

ART. 16

Qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, che non fosse definita con accordo diretto, sarà deferita, in via esclusiva, al foro di Roma.

ART. 17

Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, la Regione si impegna espressamente a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi del presente Contratto.

ART. 18

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c..

* * *

Letto, approvato e sottoscritto.

Per La Regione Piemonte

Luogo e data: _____

Documenti:

All. A – Iniziativa

All. B – Patto di Integrità

All. C – Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

All. D – Informativa Privacy Rai Com

All. E – dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per tracciabilità

TELEVISIONE							
	TRASMISSIONE	TIPOLOGIA	GIORNI E ORARIO	ASCOLTO MEDIO**	N. INTERVENTI	DURATA INTERVENTI	CONTRIBUTO ECONOMICO *
	LINEA VERDE	Programma itinerante che ogni domenica da oltre mezzo secolo offre ai telespettatori un meraviglioso viaggio alla scoperta del nostro territorio, della nostra biodiversità e delle nostre eccellenze agroalimentari. Conducono Daniela Ferolla, Federico Quaranta, Peppone	domenica 12.20 - 13.20	3.100.000	1	puntata dedicata	60.000,00
	* tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa ** Si aggiunga che i programmi saranno altresì visibili sulla piattaforma RAI Play che, come noto, registra un numero sempre maggiore di visitatori n. b. qualora intervenissero modifiche nei palinsesti o nella disponibilità dei programmi questi verranno sostituiti in accordo con il partner						



PATTO D'INTEGRITÀ DEGLI APPALTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Patto d'integrità degli appalti pubblici regionali (nel seguito, per brevità, "il Patto") regola i comportamenti degli operatori economici e del personale della Regione Piemonte, nell'ambito delle procedure di progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture, delle concessioni di lavori e servizi, nonché degli altri contratti disciplinati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, per brevità, "gli Appalti pubblici").
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra la Regione Piemonte e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

Articolo 2

Efficacia del Patto

1. Il Patto costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia dei contratti di Appalti pubblici affidati dalla Regione Piemonte e deve essere allegato agli stessi. La sua espressa accettazione è condizione di ammissione alle procedure ad evidenza pubblica, comprese le procedure negoziate, anche in economia, per l'affidamento di Appalti pubblici. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara o nelle lettere d'invito, ai quali il Patto deve essere allegato.
2. I partecipanti alle procedure ad evidenza pubblica devono produrre, unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini dell'ammissione alla procedura, espressa dichiarazione di accettazione del Patto. Per i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei, la dichiarazione deve essere resa da tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
3. Il Patto dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto affidato a seguito della procedura ad evidenza pubblica.
4. Il contenuto del Patto s'intende integrato dai protocolli di legalità eventualmente sottoscritti dalla Regione Piemonte.

Articolo 3

Obblighi degli operatori economici

1. L'operatore economico:
 - a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'affidamento o alla gestione del contratto;
 - b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Regione Piemonte;
 - c) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'affidamento o la gestione del contratto;
 - d) dichiara, con riferimento alla specifica procedura ad evidenza pubblica alla quale prende parte, che non si trova in situazioni di controllo o collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti, che non si è accordato e non si accorderà con altri concorrenti, che non ha

in corso né praticato intese o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli articoli 2 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

- e) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere lo svolgimento della procedura di affidamento o l'esecuzione del contratto;
- f) si impegna a segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione Piemonte qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della stessa o di chiunque altro possa influenzare le decisioni relative all'affidamento o all'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per i fatti di cui alle precedenti lettere e) ed f), qualora costituiscano reato;
- h) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del Patto e degli obblighi che ne derivano e a vigilare affinché tali obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

2. L'operatore economico si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Regione Piemonte, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) forniture di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. Nelle fasi successive all'affidamento, gli obblighi di cui ai commi precedenti si intendono riferiti all'affidatario, il quale dovrà pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, s'impegna ad inserire nei contratti stipulati con questi ultimi una clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto.

Articolo 4

Obblighi della Regione Piemonte

1. La Regione Piemonte si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nell'affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri violazioni alle disposizioni degli articoli 4 (Regali, compensi e altre utilità), 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse), 7 (Obbligo di astensione), 8 (Prevenzione della corruzione), 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti) e 14 (Contratti e altri atti negoziali) del d.P.R 16 aprile 2013, n. 62.

2. La Regione Piemonte è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'affidamento degli Appalti pubblici, in base alla normativa vigente in materia di trasparenza.

Articolo 5
Violazione del Patto

1. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito ad un procedimento di verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui all'articolo 3 comporta:
 - a) l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'affidamento, l'applicazione di una penale d'importo non inferiore all'1% e non superiore al 3% del valore del contratto, secondo la gravità della violazione;
 - b) la revoca dell'affidamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice civile, e l'incameramento della cauzione definitiva. La Regione Piemonte può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'articolo 121, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È fatto salvo, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno.



**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

I dati personali sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, piazza Castello 165, 10121 Torino.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera.

Il Responsabile esterno del trattamento è CSI i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per il periodo di anni illimitato.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 e dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..

RAI COM S.p.A., con sede legale in Via Umberto Novaro, n. 18 – 00195 Roma (RM), CF e P.IVA 12865250158, (in seguito, “**RAI COM**”) - in qualità di Titolare del trattamento fornisce le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali (“**Dati**”), che la stessa dovesse trovarsi a trattare nell'ambito del rapporto di natura contrattuale con Voi instaurato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza ed in conformità alle previsioni poste a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (in seguito, “**GDPR**”) e del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i..

Finalità del trattamento

I Dati saranno trattati per le seguenti finalità: (a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione ed esecuzione degli accordi in essere tra le parti contrattuali; (b) finalità connesse agli obblighi di legge. I Dati raccolti non verranno trattati per finalità di marketing, profilazione.

Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate finalità. Idonee misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Il Trattamento dei Dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del D.Lgs 196/2003 e all'art. 4 n. 2) GDPR ed in particolare attraverso le operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Dati raccolti verranno conservati, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 lett e) del GDPR e dalla vigente normativa in materia, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati. In particolare, in relazione al rapporto contrattuale in essere, i Dati saranno conservati per i tempi definiti dalla normativa di riferimento (e.g. Legge sul Diritto d'Autore del 22 aprile 1941 n.633) nonché, alla cessazione del rapporto contrattuale, per il termine di dieci anni.

In ogni caso RAI COM adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei Dati stessi a tempo indeterminato, procedendo con cadenza periodica a verificare in modo idoneo il permanere dell'interesse al trattamento di tali Dati.

Natura del conferimento, conseguenze del rifiuto

Il conferimento dei Dati, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto contrattuale, è necessario ed un eventuale rifiuto al conferimento e trattamento avrà come conseguenza l'impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale.

Persone autorizzate al trattamento- comunicazione dei dati

Rai Com potrà comunicare i Dati da Voi forniti a (a) Società del Gruppo, in virtù di esigenze organizzative che comportino l'inserimento dei dati – e quindi il relativo trasferimento – all'interno dei sistemi informatici del Gruppo (b) qualunque soggetto al quale RAI COM è tenuta a comunicarli nell'ambito della gestione del rapporto contrattuale ivi incluse le cd. *collecting societies* e/o enti che si occupano della gestione dei proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore (c) eventuali società di consulenza e/o studi professionali anche al fine del recupero del credito.

Diritti degli interessati

Ai sensi degli artt. 15 e s.s. del GDPR, l'Interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l'accesso ai Dati e di verificarne l'esattezza e/o di chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, ivi incluso il diritto di opporsi al trattamento per le finalità di marketing e di invio di comunicazioni commerciali. L'Interessato ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Il GDPR conferisce l'esercizio dei seguenti specifici diritti:

- i. la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso);*
- ii. la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);*
- iii. la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio);*
- iv. la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione);*
- v. di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità).*

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 17 co.1 lett. a) del GDPR, l'interessato potrà ottenere la cancellazione unicamente in caso in cui i Dati non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati.

Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative ai Dati, potrà formulare espressa richiesta scritta da inviarsi al Focal Point di RAI COM S.P.A., inoltrando una richiesta:

- ✓ all'indirizzo di posta elettronica: privacy.raicom@rai.it;
- ✓ ovvero via posta, al Focal Point Privacy di RAI COM S.p.A., con sede in Via Umberto Novaro, n.18 – 00195 Roma (RM)

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'Interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la Protezione dei Dati Personali, qualora ritenga che il trattamento violi il GDPR.



ALLEGATO G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 e art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000

Il/La Sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____ Prov. _____ Via _____

Cod. Fisc. _____

In qualità di legale rappresentante della:

Denominazione _____

sede legale in _____ Prov. _____ Via _____

Cod. Fisc. _____ Part. IVA _____

D I C H I A R A

- che, come stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", il conto corrente bancario o postale sotto riportato, è "DEDICATO", anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche:

IBAN

Paese	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	Numero conto

- che la persona o le persone delegate ad operare su tale conto sono:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Residente (Luogo e Indirizzo)	Codice Fiscale

- che il conto è da riferire:

al contratto rep. n. _____ del _____

a tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la Regione Piemonte

dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003)

LUOGO E DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE*

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia del documento di identità via fax, a mezzo posta ordinaria o elettronica o tramite un incaricato (art. 38 D.P.R. 2000).

